

In vigore da oggi i nuovi adempimenti antiriciclaggio

L'attuazione della Direttiva UE 20 maggio 2015, n. 2015/849, per l'ampliamento e la razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio

di Armando Urbano | 4 LUGLIO 2017



Il [D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017](#), attuativo della IV Direttiva antiriciclaggio, ha introdotto importanti novità apportando una serie di modifiche al [D.Lgs. n. 231/2007](#). Sono stati modificati con [l'art. 1](#) il titolo I (Disposizioni di carattere generale), con [l'art. 2](#) il titolo II (Obblighi) e con [l'art. 3](#) il titolo III (Misure ulteriori) al fine di allineare la normativa nazionale alle disposizioni introdotte in materia, con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo e, soprattutto per applicare le raccomandazioni GAFI. Infatti, tratto fondamentale della direttiva è l'ampliamento e la razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*), già introdotto dalla [direttiva 2005/60/CE](#), diretto ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo insiti nell'esercizio delle attività, finanziarie e professionali, svolte dai destinatari della normativa. Tra le novità di rilievo spiccano la nuova definizione di Persona Politicamente Esposta, le precisazioni in merito alla categoria dei professionisti tra i soggetti obbligati e gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Questi ed altri contenuti saranno oggetto del Seminario Specialistico MySolution - La gestione dello studio professionale: antiriciclaggio, privacy e mandato professionale - che si svolgerà a Roma dal 19 luglio 2017 con l'obiettivo di accompagnare i professionisti negli adempimenti previsti dalle novità normative.

SOMMARIO:

- > **PREMESSA**
- > **LE PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (P.E.P.)**
- > **CATEGORIE DI PROFESSIONISTI DESTINATARIE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**
- > **OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI**
- > **CONTENUTO DEL FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO DEL CLIENTE**

Premessa

Il [D.Lgs. n. 90/2017](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, introduce significative modifiche alla disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte in materia con la [direttiva](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, (UE)2015/849 (IV Direttiva), che ha integrato ed abrogato le direttive [2005/60/CE](#) e [2006/70/CE](#).

Il decreto è entrato in vigore oggi 4 luglio 2017.

Tra le novità spiccano la nuova definizione di Persona Politicamente Esposta, le precisazioni in merito alla categoria dei professionisti tra i soggetti obbligati e gli obblighi e le modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.

Il decreto si compone di 10 articoli: i primi cinque articoli apportano modifiche al [D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#); gli artt. [6](#), [7](#) e [8](#) introducono modifiche, rispettivamente, al [D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109](#) ("Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE"), al [D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195](#) ("Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005") e ad ulteriori disposizioni vigenti, trasversalmente richiamate dalla normativa di settore.

Infine, [l'art. 9](#) riguarda le disposizioni finali e [l'art. 10](#) tratta la clausola d'invarianza.

Le persone esposte politicamente (P.E.P.)

L'[art. 1](#) del D.Lgs. n. 90/2017 sostituisce integralmente il Titolo I del [D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#), introduce i nuovi articoli da [1](#) a [16](#) e apporta una serie di migliorie alle elencazioni delle definizioni dei termini utilizzati.

Tra queste sicuramente assume un importante rilievo la nuova definizione di **Persona Esposta Politicamente (P.E.P.)** ai fini dell'applicazione degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.

Le Persone Esposte Politicamente, secondo la previgente normativa, erano le persone fisiche cittadini di altri Stati Comunitari o di Stati Extracomunitari che occupavano o che avevano occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti, e chi, nell'ultimo quinquennio, era stato loro convivente, nonché coloro con i quali tali persone intrattenevano stretti legami.

Tali soggetti venivano individuati sulla base dei criteri definiti dall'art. 1 dell'[Allegato Tecnico](#) al D.Lgs. n. 231 del 2007.

Secondo quanto previsto dall'[art. 1](#) del D.Lgs. n. 90/2017 è stato **ampliato il novero delle Persone Esposte Politicamente**. È stato, innanzi tutto, eliminato il riferimento alla cittadinanza in altri Stati Comunitari o in stati extracomunitari con la conseguenza che **allo stato attuale il soggetto P.E.P. è anche colui che risiede in Italia**.

Viene quindi precisato che sono tali le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

P.E.P. secondo l'art. 1 dell'Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007

P.E.P. secondo l'[art. 1](#) lettera dd) del D.Lgs. n. 231/2007 dopo le modifiche apportate dal [D.Lgs. n. 90/2017](#)

Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- i parlamentari;
- i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientravano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendevano, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

Per familiari diretti dei soggetti appena elencati sono intesi:

- il coniuge;
- i figli e i loro coniugi;
- coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui sopra;
- i genitori.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, **Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;**
- deputato, senatore, **parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;**
- **membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;**
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e **altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;**
- **membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;**
- ambasciatore, incaricato d'affari **ovvero cariche equivalenti in Stati esteri**, ufficiale di grado apicale delle forze armate **ovvero cariche analoghe in Stati esteri;**
- **componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;**
- **direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.**
- **direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.**

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori;
- il coniuge **o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili** alla persona politicamente esposta;
- i figli e i loro coniugi **nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.**

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

L'ampliamento delle figure delle Persone Esposte Politicamente, previsto dall'[art. 1](#) del D.Lgs. n. 90/2017, comporterà per i professionisti **l'obbligo** di effettuare una verifica del "pacchetto clienti" dello studio per valutare **se vi sono o meno P.E.P., che precedentemente non lo erano**, e dovranno procedere con l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Categorie di professionisti destinatarie degli obblighi antiriciclaggio

L'[art. 3, comma 4](#), (Soggetti obbligati) del D.Lgs. n. 231/2007 come sostituito dal [D.Lgs. n. 90/2017](#) ha modificato l'[art. 12](#) del D.Lgs. n. 231/2007 (Professionisti) individuando le categorie di professionisti destinatarie degli obblighi antiriciclaggio, indicando le possibili modalità di esercizio dell'attività (in forma individuale, associata e societaria) e ribadendo che nel novero degli "altri soggetti che svolgono attività professionale in materia di contabilità e tributi", rientrano anche i CAF, i patronati e le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti.

Sempre nello stesso articolo sono ora ricompresi i **revisori legali e le società di revisione**, figure in precedenza contemplate nell'[art. 13](#) del D.Lgs. n. 231/2007.

Art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007 ante modifiche

[Art. 3, comma 4](#), del D.Lgs. n. 231/2007 dopo le modifiche apportate dal [D.Lgs. n. 90/2017](#)

1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

3 bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.

Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione **in forma individuale, associata o societaria**:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, **ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati**;

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

- la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) **i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio**;

e) **i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio**.

Attenzione

I Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), costituiti sotto qualsiasi forma, continuano ad essere destinatari degli obblighi antiriciclaggio in quanto rientranti nella categoria b), dell'[art. 3, comma 4](#), "ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, **attività in materia di contabilità e tributi**".

Obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni

L'[art. 2](#) del D.Lgs. n. 90/2017 modifica e sostituisce integralmente il Titolo II del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e introduce i nuovi artt. da [17](#) a [48](#).

Il novellato [art. 31](#) (Obblighi di conservazione) sostituisce il precedente art. 36 (Obblighi di registrazione) del D.Lgs. 231/2007, mentre il nuovo [art. 32](#) (Modalità di conservazione dei dati e delle Informazioni) modifica e sostituisce i precedenti art. 37 (Archivio unico informatico), art. 38 (Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'art. 12 e per i revisori contabili di cui all'art. 13, comma 1, lettera b)) e art. 39 (Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'[art. 14, comma 1](#), lettere a), b), c) d) ed f)).

Viene meno ogni riferimento al **registro della clientela ai fini antiriciclaggio (registro cartaceo), che si ritiene abolito** a decorrere da oggi 4 luglio 2017 e non si fa alcun riferimento specifico all'Archivio unico informatico ma, poiché il nuovo [art. 32](#) come introdotto dal [D.Lgs. n. 90/2017](#) prevede espressamente che i soggetti obbligati adottino sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente, l'accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità, l'integrità e la chiarezza dei dati e il mantenimento della storicità degli stessi, anche per il tramite di un autonomo centro di servizi, si può affermare che **l'unico strumento idoneo è rappresentato dall'archivio unico informatico**.

Inoltre, i **soggetti obbligati hanno l'obbligo d'istituire il fascicolo del cliente e di aggiornarlo**.

Viene ora espressamente previsto **l'obbligo di conservazione dei documenti** (alcuni semplicemente in copia) acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela. Ne consegue che dal 4 luglio 2017 sarà obbligatorio conservare copia del documento di identità e non solo gli estremi come previsto in precedenza dal [D.Lgs. n. 231/2017](#).

Attenzione

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti devono essere conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale nei confronti del cliente.

Art. 36 del D.Lgs. n. 231/2007 ante modifiche	Art. 31 del D.Lgs. n. 231/2007 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90/2017
<p>1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:</p> <p>a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;</p> <p>b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analogo efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.</p> <p>2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:</p> <p>a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo,</p>	<p>1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:</p> <p>a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;</p> <p>b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;</p> <p>c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;</p> <p>d) i mezzi di pagamento utilizzati.</p> <p>3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.</p>

unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, o dagli altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.

5. Per gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *b)*, del CAP, gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti alle operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme dovute agli assicurati, sussistono esclusivamente se tali attività sono espressamente previste nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa.

6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

6-bis. Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25.

Artt. 37, 38 e 39 del D.Lgs. n. 231/2007 ante modifiche

Art. 37.

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, lettera *a)*, le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, e gli altri soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera *e)*, istituiscono un archivio unico informatico.

Art. 32 del D.Lgs. n. 231/2007 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90/2017

1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.
2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle

2. L'archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.

3. L'istituzione dell'archivio unico informatico è obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.

4. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.

5. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 41. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.

6. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.

7. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico.

8. Per i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera o), e 2, lettere b), c) e d), la Banca d'Italia stabilisce modalità semplificate di registrazione.

Art. 38.

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i professionisti indicati nell'articolo 12 e i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2.

1-bis. I soggetti indicati al comma 1 registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'articolo 36, comma 2 ferma l'ordinaria validità dei documenti d'identità.

2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

3. Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del

informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a);

b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

4. I dati e le informazioni registrati con le modalità di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.

5. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.

6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni.

6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 39.

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, dalla lettera *a)* alla lettera *d)* e dalla lettera *e-bis)* alla lettera *f)*, utilizzano i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.

2. I dati e le informazioni registrate con le modalità di cui al comma 1 sono rese disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta.

3. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, può essere istituito l'archivio unico informatico ovvero possono essere utilizzate le modalità indicate nell'articolo 38.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche del presente articolo, nonchè del comma 3 dell'articolo 24.

5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze può stabilire modalità di registrazione differenti da quelle ivi previste, di concerto con il Ministero dell'interno.

Contenuto del fascicolo antiriciclaggio del cliente

Il fascicolo antiriciclaggio della clientela dovrà **contenere al suo interno copia dei documenti acquisiti** in occasione dell'adeguata verifica della clientela e nello specifico:

- dichiarazioni del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio (dati anagrafici, scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, provenienza del patrimonio e dei fondi impiegati nell'operazione da attuare, se risulta essere o meno una Persona Esposta Politicamente, se agisce per conto di una società o in proprio);
- copia del documento d'identità in formato cartaceo o elettronico;
- dichiarazione del cliente per identificazione del titolare effettivo;
- scheda d'identificazione dei titolari effettivi compilata dal professionista o dal dipendente o collaboratore incaricato;
- dichiarazione del professionista di avvenuta esecuzione dell'adeguata verifica della clientela;
- eventuale dichiarazione del professionista di mancata comunicazione del titolare effettivo da parte del cliente;
- scheda di valutazione della clientela secondo l'approccio basato sul rischio da rinnovare periodicamente (**ogni anno o in casi particolari ogni 6 o 3 mesi**) al fine di svolgere il controllo costante;
- visura camerale da aggiornare periodicamente al fine di svolgere il controllo costante (soprattutto in occasione di variazioni camerali);
- uno o più verbali con il cliente o degli appunti di pro memoria del professionista per valutare le informazioni fornite dal cliente sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale richiesta e per stabilire la provenienza del patrimonio e dei fondi impiegati nell'operazione da attuare. Questo si rende necessario per dimostrare, in caso di verifica antiriciclaggio, come è stata effettuata la valutazione della decisione di effettuare o meno una o più potenziali segnalazioni.

Inoltre, bisognerà conservare tutti gli approfondimenti effettuati dal professionista per individuare il titolare effettivo nei casi in cui non vi siano partecipazioni dei soci superiori al 25% del capitale sociale o quando sia stata ricostruita la "catena partecipativa".

Attenzione

Si consiglia di aggiornare continuamente il fascicolo del cliente inserendo tutte le variazioni del legale rappresentante, del titolare effettivo, dei dati della ditta o della società, delle scadenze delle cariche sociali, della natura e scopo della prestazione professionale, ecc.

Riferimenti normativi:

- [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#);
- [Direttiva \(UE\) 2015/849 del 20 maggio 2015 \(dir02015052000849\)](#);
- [D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#).

Scopri di più sul **Seminario Specialistico "La gestione dello studio professionale: antiriciclaggio, privacy e mandato professionale"**: [CLICCA QUI](#)



SEMINARIO SPECIALISTICO **ROMA**

**La gestione dello studio professionale:
ANTIRICICLAGGIO, PRIVACY
E MANDATO PROFESSIONALE**

19 e 26 luglio 2017 **ISCRIVITI**

